

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (62)49

Vol. 1962/0015

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

V/COM(62) 49 definitivo

Bruxelles, 15 marzo 1962

R i s e r v a t o

TERZA E QUARTA

INCHIESTE SUI SALARI NELLE INDUSTRIE DELLA
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

(Proposta della Commissione al Consiglio)

V/COM(62) 49 definitivo

REGOLAMENTO N.

relativo all'organizzazione di due inchieste sui salari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato, e in particolare l'articolo 213,

Considerando che, per assolvere i compiti che le sono stati affidati dal Trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione dei salari nei sei paesi della Comunità, per quanto si riferisce sia al costo della manodopera che al reddito del lavoratore;

Considerando che i dati statistici disponibili in ciascuno dei sei paesi non consentono di effettuare validi confronti e che, pertanto, le inchieste devono essere condotte sulla base di definizioni e con metodi uniformi;

Considerando l'opportunità di ampliare le informazioni statistiche già ottenute con le prime due inchieste sulla situazione dei salari svolte in esecuzione dei Regolamenti nn. 10 e 14 del Consiglio della Comunità Economica Europea sulla base di dati statistici relativi agli anni 1959 e 1960;

Considerando, d'altra parte, la necessità di seguire l'evoluzione degli elementi dei salari rilevati nella prima inchiesta svolta in base ai dati del 1959, e di procedere a tal fine ad una nuova inchiesta sulla base dei dati del 1962,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

.../...

Articolo 1

I datori di lavoro e i lavoratori che operano nei settori industriali elencati nell'allegato I del presente Regolamento sono tenuti a fornire, alle condizioni qui di seguito fissate, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai ed impiegati) e i redditi degli operai, risultanti dai dati contabili relativi a tutto il 1961.

I datori di lavoro e i lavoratori che operano nei settori industriali elencati nell'allegato II del presente Regolamento sono tenuti a fornire, alle condizioni qui di seguito fissate, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai ed impiegati) e i redditi degli operai risultanti dai dati contabili relativi a tutto il 1962.

Le inchieste comprendono le imprese e gli stabilimenti che, nel 1961 e nel 1962 abbiano occupato in media almeno cinquanta lavoratori nei Belgio, Lussemburgo, Repubblica federale di Germania, Francia, in Italia e nei Paesi Bassi almeno venti lavoratori e nel Lussemburgo almeno 20 lavoratori.

Articolo 2

Le inchieste riguardano :

1. Le spese per salari e le spese accessorie, in particolare le spese sostenute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, le altre prestazioni sociali, inclusi gli oneri risultanti da vantaggi volontariamente accordati, e gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori;
2. I contributi previdenziali obbligatori a carico dei lavoratori, ivi compresa l'aliquota dei contributi dei lavoratori il cui onere è assunto volontariamente dai datori di lavoro;
3. L'effettivo annuo medio dei lavoratori occupati nelle imprese o negli stabilimenti;
4. La durata delle prestazioni fornite dai lavoratori e la relativa retribuzione.

Articolo 3

I dati sono raccolti mediante questionari predisposti dalla Commissione in cooperazione con i servizi statistici degli Stati membri.

Con la collaborazione degli stessi servizi, la Commissione determina le modalità tecniche delle inchieste e fissa, alle stesse condizioni, la data d'inizio e di chiusura delle stesse, nonché il termine per la risposta ai questionari.

Le persone tenute a fornire i dati risponderanno ai questionari entro i termini in modo veridico e completo, rispettando altresì il termine fissato.

Articolo 4

La Commissione invita i servizi statistici degli Stati membri a raccogliere i dati e a curarne lo spoglio. I risultati globali delle inchieste, eccettuati i dati individuali, saranno ripartiti per settori industriali e quindi trasmessi alla Commissione.

Articolo 5

I dati individuali forniti in occasione delle inchieste possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È fatto divieto di utilizzarli a scopo fiscale e di comunicarli a terzi.

Articolo 6

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le legislazioni degli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali sono applicabili per assicurare l'esecuzione delle presenti inchieste.

Articolo 7

Le spese sostenute per le inchieste dagli Stati membri sono imputate agli stanziamenti appositamente previsti dai bilanci delle Comunità Europee.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio,

Il Presidente

Fatto a Bruxelles, il

N.B. : A norma dell'articolo 191 del Trattato, i regolamenti entrano in vigore, salvo diversa data da essi stabilita, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità.

ALLEGATO I

al Regolamento n. relativo all'organizzazione di due in-
chieste sui salari

Settori industriali	Nn. della Nomenclatura delle Industrie nelle Comunità Europee (N.I.C.E.)
1. Lavorazione e conservazione delle carni	Parte del 201
2. Lavorazione e conservazione del pesce	Parte del 204
3. Fabbricazione di tessuti a maglia, maglierie e calze	237
4. Vestiario e abbigliamento (uomini, donne, ragazzi, ragazze)	Parte del 243
5. Trasformazione della carta; fabbrica- zione degli articoli in pasta, in carta e in cartone	272
6. Stampa	Parte del 280
7. Concia del cuoio e delle pelli	291
8. Trasformazione delle materie plastiche	302
9. Fabbricazione di materiali da costru- zione in terracotta	331
10. Produzione e prima trasformazione di metalli non-ferrosi	344
11. Fabbricazione di oggetti in metallo (Eccettuate le macchine e il materiale da trasporto)	35
12. Costruzione di macchine e trattori agricoli	361
13. Costruzione e riparazione di aeroplani	386

.../...

ALLEGATO II

al Regolamento n. relativo all'organizzazione di due in-
chieste sui salari

Settori industriali

Nn. della Nomenclatura
delle Industrie nelle
Comunità Europee
(N.I.C.E.)

1. Produzione e raffinazione dello zucchero	207
2. Fabbricazione della birra e del malto	213
3. Filatura e tessitura della lana	Parte del 232
4. Filatura e tessitura del cotone	Parte del 233
5. Produzione di fibre artificiali e sintetiche	303
6. Fabbricazione della pasta, della carta e del cartone	271
7. Industria chimica (salvo la fabbrica- zione di prodotti farmaceutici)	Parte del 31
8. Fabbricazione dei prodotti farmaceutici	Parte del 31
9. Industria della gomma	Parti del 201 e del 31
10. Fabbricazione dei cementi	Parte del 334
11. Fabbricazione di gres, porcellane e maioliche	Parte del 333
12. Costruzione di macchine utensili	Parte del 369
13. Costruzione di macchine e materiale elettrico	37
14. Costruzione navale, riparazione e manutenzione delle navi	381
15. Costruzione di veicoli automobili e autocarri	Parte del 383